

Falconara Marittima, 20 Settembre 2020

AI SIGG.RI CLIENTI

NOTIZIARIO N. 14 – 2020

1. RADDOPPIO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA DEI FRINGE BENEFIT- EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

Riteniamo utile segnalare ai Sigg.ri Clienti un'opportunità che solo per il corrente anno – 2020 – viene ad essere messa a disposizione dei datori di lavoro

Infatti, in base a quanto previsto nell'art. 112 del D.L. 104/2020, entrato in vigore lo scorso 15 agosto, viene innalzata per l'anno 2020 la **soglia di non imponibilità dei fringe benefit ai dipendenti** da €258,23 ad **€ 516,46**.

Spieghiamo brevemente in cosa consiste la suddetta esenzione.

I **Fringe Benefit** sono compensi in natura, benefici che il datore di lavoro offre ai dipendenti e che vanno ad aumentare il valore della retribuzione. Sono considerati Fringe Benefit, ad esempio, i buoni spesa, il buono carburante, la cesta regali per il Natale, l'utilizzo di auto aziendali, il cellulare aziendale con uso anche personale, il portatile, l'alloggio, i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato e i servizi di trasporto ferroviario prestati gratuitamente.

Qualora il datore di lavoro che intenda premiare o erogare ai propri dipendenti eventuali liberalità, per quest'anno avrà a disposizione una soglia di esenzione di imponibilità contributiva e fiscale fino ad € 516,46.

Qualora il valore delle liberalità erogate viene a superare la suddetta soglia, tutto verrà sottoposto a contribuzione e tassazione.

2. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE AZIENDE CHE NON CHIEDONO LA CIG: PRIME INDICAZIONI INPS – CIRC. 105/2020

Facciamo seguito a quanto anticipato nel Notiziario n. 12 per segnalare le prime indicazioni che sono arrivate dall'INPS sulle modalità di utilizzo dei benefici contributivi.

La circolare INPS n. 105 del 18 settembre 2020 fornisce le prime indicazioni sull'esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle ditte che non intendono richiedere trattamenti di cassa integrazione.

In particolare, l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare, pari a 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021.

Il beneficio spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è **fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano nuovi interventi di integrazione salariale.**

Condizioni di utilizzo

Datori di lavoro che:

- abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale -CIGO, FIS, CI DEROGA, FSBA artigiani - riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

I datori di lavoro interessati non devono aver fatto richiesta dei nuovi strumenti di integrazione salariale.

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;

- i contributi, ove dovuti, al “Fondo garanzia TFR oltre che i contributi, ove dovuti, ai Fondi integrativi e i contributi destinati al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Importo del beneficio

L’ammontare dell’esonero è pari alla **contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020**,

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Condizioni per poter accedere al beneficio

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020.

In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni:

- **regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale**, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- **assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro** e rispetto degli altri obblighi di legge;
- **rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il beneficio contributivo, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

L’esonero è **cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Il nostro Studio resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

I migliori saluti,

DOTT. LUCA LUCCHETTI